



COMUNE DI ONANI  
Provincia di NUORO

## BANDO PUBBLICO

### PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE PER L'ANNO 2012 - ACCERTAMENTO DEL FABBISOGNO PER L'ANNO 2013

Indetto ai sensi dell'art. 11 della Legge del 9/12/1998, n. 431, che istituisce il *Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione*, per il contributo al pagamento dei canoni di locazione, approvato con Determinazione del Responsabile dell'Area n° 377/215 del 10/07/2013.

#### IL RESPONSABILE DELL'AREA

#### RENDE NOTO

Che dalla data di pubblicazione del presente Bando, e fino al 12.08.2013, i soggetti in possesso dei requisiti sotto elencati possono presentare domanda per ottenere contributi ad integrazione dei canoni di locazione, a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, di cui all'art. 11 della Legge 431/98.

Possono partecipare a tale Bando i cittadini residenti nel territorio del Comune di Onani, titolari di contratto di affitto, interessati ad un contributo integrativo per il pagamento dei canoni di locazione degli alloggi di Edilizia Residenziale Privata.

#### Art. 1

#### DESTINATARI

Destinatari dei contributi sono i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari ad uso residenziale site nel Comune di Onani e occupate a titolo di abitazione principale o esclusiva.

La locazione deve risultare da un contratto regolarmente registrato, persistere al momento della presentazione della domanda, permanere per tutto il periodo al quale si riferisce. In caso di interruzione della locazione, il contributo sarà concesso sino a tale periodo.

Sono esclusi i titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8, A9, nonché gli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica assoggettati al regime dei canoni di edilizia sovvenzionata e comunque beneficiari di altre provvidenze finalizzate al pagamento del canone di locazione.

Non sono ammessi i nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell'art. 2 della legge regionale 13/89.

Ufficio Servizi Sociali  
Via Roma n 27  
Tel. 0784410023  
e-mail [servizisociali@comune.onani.nu.it](mailto:servizisociali@comune.onani.nu.it)



Non sono ammessi i nuclei familiari che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado o tra coniugi non separati legalmente.

Per gli immigrati è necessario il possesso del certificato storico di residenza da almeno dieci anni nel territorio nazionale ovvero da almeno cinque anni nella medesima regione.

## Art. 2 Requisiti

La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS (€ 12.881,18), rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 14% (FASCIA A). L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 3.098,74;

b) reddito annuo imponibile complessivo del nucleo familiare uguale o inferiore ai limiti sotto indicati rispetto al quale l'incidenza sul reddito del canone annuo corrisposto è superiore al 24% (FASCIA B) tali limiti di reddito si determinano incrementando progressivamente (+ 19%, + 43%, + 67% e + 75%) il limite di reddito previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad € 12.943,98 e pertanto con i seguenti limiti di reddito: 1 o 2 persone limite € 15.403,33; 3 persone € 18.509,89; 4 persone € 21.616,44; 5 o più persone € 22.651,96. L'ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l'incidenza del canone sul reddito e non può essere superiore a € 2.320,00.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando, nonché al momento dell'erogazione del contributo.

La mancanza anche di un solo requisito sopraindicato comporterà la non accettazione della domanda.

La domanda deve essere presentata dal titolare del contratto di locazione.

Ai fini del presente bando si considera nucleo familiare quello composto dal richiedente e dai componenti la famiglia anagrafica, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n° 223/89.

Fanno altresì parte del nucleo familiare i soggetti a carico ai fini IRPEF di uno dei componenti la famiglia anagrafica.

Il figlio minore di anni 18, anche se risulta a carico di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale convive.

I coniugi che hanno la stessa residenza anagrafica, anche se risultano a carico di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare.

Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. In caso di coabitazione di più nuclei familiari può essere presentata una sola domanda di contributo



### Art. 3

#### Determinazione della situazione economica e patrimoniale.

Il reddito del nucleo familiare da assumere a riferimento è quello risultante dalla somma dei redditi fiscalmente imponibili riportati nell'ultima dichiarazione fiscale presentata, ai sensi della normativa vigente da ciascuna delle persone che compongono il nucleo familiare e più precisamente se si tratta di reddito rilevato dal CUD 2013 occorre prendere in considerazione quello riportato al rigo 1, negli altri casi quello espressamente indicato quale "reddito imponibile".

Il nucleo familiare che occorre considerare è quello del richiedente così come risulta composto anagraficamente alla data di pubblicazione del bando comunale.

Il reddito di tale nucleo va diminuito di € 516,46 per ogni figlio a carico come definito dalle norme fiscali in vigore (Sono considerati familiari fiscalmente a carico tutti i membri della famiglia che nel 2012 non hanno posseduto un reddito complessivo superiore a euro 2.840,51, al lordo degli oneri deducibili, per i quali possono fruire delle deduzioni. ). Ai fini dell'applicazione degli istituti di cui al presente punto si precisa che:

- le diverse tipologie di reddito (da lavoro dipendente, autonomo, pensione o altra natura) concorrono alla composizione del reddito complessivo in eguale misura;
- ogni componente del nucleo familiare viene computato una unità indipendentemente dal fatto che sia o meno percettore di reddito, che sia o meno a carico e che sia maggiorenne o minorenni.

### Art. 4

#### Documentazione

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestabili mediante dichiarazioni sostitutive D.P.R. 445/00, fatta eccezione per quelle che sono relative alla presenza nel nucleo familiare di persone affette da handicap o menomazioni.

### Art. 5

#### Determinazione del punteggio da attribuire alle domande

La graduatoria di assegnazione è formata sulla base dei seguenti punteggi e criteri di priorità:

1)	reddito procapite del nucleo familiare uguale all'importo annuo di un assegno sociale per persona (€ 5.749,90)	PUNTI 3
2)	reddito procapite del nucleo familiare non superiore all'importo annuo di due pensioni minime INPS per persona (€ 12.881,18)	PUNTI 2
3)	reddito procapite superiore al limite previsto per l'accesso all'edilizia sovvenzionata, pari ad (€ 12.943,98) ovvero, la cui incidenza sul canone sia del 24%	PUNTI 1
4)	presenza di portatori di handicap in misura superiore a 2/3 (L.104/92) e soggetti invalidi in misura superiore al 67% <b>Detto punteggio non è cumulabile con quello di cui al punto</b>	PUNTI 2
5)	nuclei familiari monogenitoriali con minori a carico	PUNTI 2

Ufficio Servizi Sociali

Via Roma n 27

Tel. 0784410023

e-mail [servizisociali@comune.onani.nu.it](mailto:servizisociali@comune.onani.nu.it)



6)	nuclei familiari con minori a carico PUNTI 0,25 per ogni minore per un massimo di punti 1	PUNTI 1
7)	nuclei familiari in cui è presente un ultrasessantacinquenne alla data di pubblicazione del bando	PUNTI 1
8)	nuclei familiari composti da cinque unità ed oltre	PUNTI 1

A parità di punteggio si terrà conto del reddito complessivo imponibile, con precedenza ai redditi più bassi. In caso di ulteriore parità si terrà conto della data di arrivo della domanda stessa.

Nel prospetto della graduatoria saranno indicati oltre alle generalità degli aspiranti beneficiari, reddito, canone pagato, canone sopportabile, entità contributo, codice fiscale, punteggio complessivo riportato.

Informazioni potranno essere date esclusivamente agli interessati (entità contributo ed altro) dietro richiesta scritta.

#### **Art. 6** **Formazione e pubblicazione della graduatoria**

a) istruttoria delle domande e graduatoria provvisoria:

Il Comune procede all'istruttoria delle domande dei concorrenti verificandone la completezza e la regolarità. Provvede altresì all'attribuzione dei punteggi secondo le disposizioni di cui all'art. 5 del presente bando, procede alla formazione della graduatoria provvisoria che sarà pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Onani per dieci giorni consecutivi entro la data del 27.08.2013.

b) Ricorsi e graduatoria definitiva.

Entro e non oltre il termine di gg. 10 dalla data di pubblicazione della graduatoria provvisoria è possibile la presentazione di ricorsi. Il Comune entro gg. 7 dal termine di presentazione dei ricorsi, provvede alla formazione della graduatoria definitiva.

Nel caso non vengano presentati ricorsi, la graduatoria provvisoria diverrà automaticamente definitiva. Successivamente si provvederà con determina del responsabile del Servizio ad approvare la suddetta graduatoria ed a quantificare il fabbisogno per l'annualità 2013 e ad inviarla alla Regione Autonoma della Sardegna per l'adozione del Provvedimento di finanziamento della spesa entro il 30/09/2013;

c) Alla presenza di risorse inferiori al fabbisogno i contributi saranno concessi a tutti i richiedenti inseriti nelle fasce A e B operando la riduzione proporzionale dei contributi fino alla concorrenza delle risorse attribuite dalla R.A.S.

#### **Art. 7** **Durata ed entità del contributo**

Il contributo annuale è erogato sulla formazione della suddetta graduatoria e nei limiti delle risorse assegnate favorendo i nuclei familiari con redditi bassi e con elevate soglie di incidenza del canone. L'ammontare del contributo non può eccedere la differenza tra il canone annuo massimo ammissibile, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione alla situazione economica del beneficiario.



L'ammontare del contributo, rapportato ad anno, non può in ogni modo essere superiore ad € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e ad € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.

#### **Art. 8**

##### **Modalità di erogazione del contributo**

Il Comune provvede al pagamento del contributo di cui al precedente art. 7 non appena la R.A.S. provvederà alla ripartizione del fondo e alla sua erogazione. La liquidazione del contributo a favore, è subordinata alla presentazione in copia autentica, entro la data del 31.01.2014, delle relative ricevute di pagamento del fitto, o di una dichiarazione scritta rilasciata dal proprietario dell'immobile in locazione, attestante l'avvenuto pagamento del canone di locazione anno 2013.

#### **Art. 9**

##### **Domande e termini di presentazione**

Le domande devono essere presentate entro e non oltre il 12/08/2013, con arrivo entro le ore 11.00 presso l'Ufficio protocollo del Comune di Onani. Le istanze presentate oltre tale data e tale ora saranno dichiarate inammissibili.

#### **Art. 10**

##### **Distribuzione, raccolta e modalità**

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere compilate unicamente sui moduli predisposti da questa Amministrazione e distribuiti presso l'Ufficio dei Servizi Sociali. Qualora, dopo la presentazione delle domande, la Regione Autonoma della Sardegna, dovesse modificare le norme del presente bando, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate agli utenti al fine di porre in essere gli adempimenti conseguenti. Pertanto il richiedente già dalla presentazione della domanda accetta l'eventuale esclusione per modifica dei requisiti esposti nel presente bando. Le domande di partecipazione, debitamente sottoscritte, devono essere corredate dalla documentazione prescritta ed indicare l'indirizzo al quale devono essere trasmesse le comunicazioni concernente la presente procedura.

#### **Art. 11**

##### **Controlli e sanzioni**

Ai sensi del D.P.R. 445/200 e dell'art. 6, comma 3 del DPCM n. 221/99, l'Amministrazione Comunale procederà ad idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

In caso di dichiarazioni mendaci o inesatte, ferme restando le sanzioni penali previste dal D.P.R. 445/2000, qualora al controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

In particolare, l'Amministrazione ha facoltà di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali o quant'altro dichiarato, con le dichiarazioni presenti presso gli uffici competenti.

L'Amministrazione Comunale si riserva di agire per il recupero delle somme compreso ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità delle dichiarazioni (art. 4, comma 7 D.Lgs. n° 109/98).

#### **Art. 12**

##### **Norme finali**



**COMUNE DI ONANI'**  
Provincia di NUORO

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, si rinvia alle Leggi n° 431/98 nonché ai relativi decreti di attuazione e alle circolari che la Regione Autonoma della Sardegna ha emesso sino ad oggi.

*Il Responsabile del Settore*  
D.ssa Lorenzo Piras

